

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUIETI, ARTESE, NENNA D'ANTONIO, RICCIUTI, ROCELLI,
SEDATI, SILVESTRI*Presentata il 6 ottobre 1983*

Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sempre più si va dimostrando l'ingiustizia causata dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, ai danni degli insegnanti supplenti abilitati che, pur avendo effettuato un anno di servizio di insegnamento nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980 (1° settembre 1980 per quanto riguarda la scuola materna), abbiano svolto il secondo e più recente anno di servizio, in qualità di supplente, nell'anno scolastico 1981-1982.

Tale anno è, infatti, sicuramente antecedente, come attribuzione della supplenza, alla conclusione dell'*iter* di approvazione della legge che, evidentemente, si proponeva di sanare le situazioni poste in essere dal fenomeno del precariato precedenti l'entrata in vigore della legge stessa, senza penalizzare le situazioni in atto.

E, d'altra parte, quale scopo aveva la fissazione dell'anno scolastico 1980-1981

come ultimo termine per l'espletamento della supplenza « più recente » se non quello di fotografare, appunto, la situazione in atto al momento della allora presumibile entrata in vigore della nuova normativa?

E allora, se la legge comincia ad espletare la propria efficacia dall'anno scolastico 1982-1983, non è incoerente escludere, dai benefici della legge stessa, proprio quegli insegnanti che, fermo restando il possesso di un anno di insegnamento nel quinquennio precedente il 10 settembre 1980 (a testimonianza, evidentemente, di continuità ed anzianità di servizio), si trovavano in attività nel periodo più recente e, quindi, più probante ai fini della rilevazione degli elementi costitutivi del fenomeno del precariato?

Un esempio per dimostrare le grosse lacune (che producono vere e proprie in-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giustizie) delle norme in questione: un insegnante abilitato (magari primo nella graduatoria provinciale) che abbia insegnato un anno nel quinquennio precedente il 10 settembre 1980 ed un secondo anno nel 1981-1982, è completamente escluso da qualsiasi beneficio di legge (né inquadramento, né riserva di posti nei concorsi), mentre insegnanti non abilitati che abbiano avuto la ventura (il termine non è improprio perché spesso di veri e propri colpi di fortuna si tratta) di insegnare nei periodi fissati dalla legge con criteri riferiti al momento della sua elaborazione e non più aggiornati, usufruiscono dell'inquadramento o, quanto meno, della riserva di posti nei concorsi.

Le modifiche che si propongono tendono a risolvere il problema illustrato attra-

verso la semplice estensione del periodo temporale, previsto dal secondo comma degli articoli 27, 31 e 38 per la graduale immissione in ruolo del personale interessato, da un triennio (1978-1979, 1979-1980, 1980-1981) ad un quadriennio (1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982), fermi restando tutti gli altri requisiti previsti.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, e per una esigenza complessiva di equanimità di trattamento nei confronti di insegnanti (per altro di numero certamente contenuto) i quali, pur abilitati, risultano immotivatamente esclusi da ogni beneficio della legge in questione, sottoponiamo, fiduciosi di accoglimento, alla vostra approvazione, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7 decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

li della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7 decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 e 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7 decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio ».